

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler                      Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner            Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi                      Massimo Moser  
Andrea Tinti                        Michael Schieder  
Stephanie Vigl                      Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte                Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	47i
del:	2022-05-09
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

## Lavori edili superiori a Euro 70.000: dal 27.5.2022 indicazione in fattura e nel contratto del contratto collettivo nazionale

### 1 Introduzione

Per certi lavori edili avviati dal 27.5.2022 di importo superiore a 70.000,00 euro, la generalità dei *bonus edilizi* fiscali può essere riconosciuta solo se<sup>1</sup>, nell'atto di affidamento dei lavori (in genere il contratto di appalto) e nelle fatture emesse per tali lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi<sup>2</sup>.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 13/2022 osserva che l'intervento, inteso ad elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile, è dovuto anche alla considerazione del sensibile aumento sia dei lavori avviati sia del numero delle imprese operanti.

### 2 Lavori edili interessati

La nuova "pre-condizione" non riguarda tutti i lavori edili le cui spese possono essere agevolate con i *bonus edilizi*, ma soltanto quelli "*di importo superiore a 70.000 euro*" e che siano riconducibili all'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del Dlgs. 81/2008<sup>3</sup> ovvero:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

1 I nuovi adempimenti richiesti sono stati introdotti dall'art. 4 del DL 13/2022 che ha inserito il co. 43-bis all'art. 1 della L. 234/2021

2 del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3 Il c.d. Testo unico delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

### 3 I bonus edilizi fiscali interessati

La nuova disposizione riguarda i benefici previsti dagli:

- art. 119 del DL 34/2020 (interventi agevolati con superbonus al 110%);
- art. 119-ter del DL 34/2020 ("bonus barriere 75%");
- art. 120 del DL 34/2020 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro);
- art. 121 del DL 34/2020 (opzione di cessione del credito e sconto in fattura); quindi gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche, ma solo se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020;
- art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "bonus verde")<sup>4</sup>;
- art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "bonus mobili")<sup>5</sup>;
- art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate").

### 4 Adempimenti

Il **contratto collettivo** che viene applicato dal datore di lavoro deve essere<sup>6</sup>:

- indicato nell'atto di affidamento dei lavori (tipicamente, il contratto di appalto);
- riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

### 5 Controlli

Il soggetto incaricato del rilascio del "visto di conformità" (ove tale visto sia previsto per poter beneficiare dei bonus fiscali citati) verifichi *"anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nella fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori"*.


L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>4</sup> Vedi nota 5

<sup>5</sup> Con riguardo a queste due detrazioni, tuttavia, non si comprende l'inserimento delle rispettive norme agevolative tra quelle per le quali deve essere verificato il CCNL visto e considerato che non riguardano propriamente opere edili (senza contare che il limite massimo di spesa agevolato è ben inferiore a 70.000,00 euro). Con riguardo al bonus mobili, tuttavia, il richiamo della sua disciplina potrebbe voler significare che devono ottemperare ai nuovi obblighi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, di importo superiore a 70.000,00 euro, necessari al fine della fruizione della detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Sul punto, tuttavia, occorre attendere chiarimenti ufficiali.

<sup>6</sup> Nuovo co. 43-bis dell'art. 1 della L. 234/2021